

Rassegna commentata di legislazione regionale

(a cura di MARIO GIUSEPPE PAOLUCCI)

Legislazione regionale in materia di agricoltura sociale.

Legge regionale Calabria 28 gennaio 2025, n. 7;

Legge regionale Molise 18 marzo 2025, n. 1;

Legge regionale Veneto 15 luglio 2025, n. 9;

Legge regionale Marche 24 luglio 2025, n. 18.

Come è stato più volte evidenziato¹, la definizione, a livello di legislazione statale, di un nucleo di principi essenziali in materia di agricoltura sociale ad opera della legge n. 141 del 2015 si è dimostrata funzionale all'esigenza superare la frammentarietà delle discipline regionali entrate in vigore prima del 2015 ed a favorire un processo di adattamento delle normative regionali in tema di agricoltura sociale rispetto al nuovo quadro regolatorio statale.

Tale processo di adeguamento che, di fatto, ha avuto inizio dopo l'approvazione del decreto ministeriale n. 12550 del 2018² con cui sono stati definiti i requisiti e le modalità di esercizio delle attività di agricoltura sociale, non è ancora giunto a compimento³, anche se la maggior parte delle regioni ha oramai coordinato –

¹ Per un approfondimento delle ragioni che hanno determinato il Legislatore statale ad emanare la legge n. 141 del 2015, si consenta il rinvio all'articolo dal titolo "Legislazione regionale in materia di agricoltura sociale. Legge regionale Emilia-Romagna n. 1 del 2022; legge regionale Toscana n. 20 del 2023; legge regionale Umbria n. 6 del 2023", in questa Rivista, n. 1/2025.

² Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2019 è stato pubblicato l'avviso della pubblicazione del predetto decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

³ REGIONI CHE AVEVANO LEGIFERATO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 141/2015

1	ABRUZZO
2	CALABRIA
3	CAMPANIA
4	EMILIA-ROMAGNA
5	FRIULI-VENEZIA GIULIA
6	LAZIO
7	LIGURIA
8	LOMBARDIA
9	MARCHE
10	MOLISE
11	SARDEGNA
12	TOSCANA
13	UMBRIA
14	VENETO

REGIONI CHE HANNO LEGIFERATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 141/2015

1	BASILICATA
2	PIEMONTE

pur a seguito di *itinerari* legislativi lunghi e complessi – la propria disciplina regionale ai principi della legge n. 141 cit.

Ciò premesso, si segnala che recentemente sono state approvate ulteriori quattro leggi regionali che si aggiungono a quelle emanate negli ultimi tre anni e che sono state già oggetto di rassegna in questa Rivista⁴. Il riferimento è: alla l.r. Calabria 28 gennaio 2025, n. 7; alla l.r. Molise 18 marzo 2025, n. 1; alla l.r. Veneto 15 luglio 2025, n. 9; alla l.r. Marche 24 luglio 2025, n. 18.

Nel merito, quanto alla tecnica legislativa utilizzata, le Regioni Calabria e Molise hanno optato per l'approvazione di una disciplina organica che, tra le altre cose, abroga le disposizioni vigenti al momento della entrata in vigore della legge n. 141 cit., mentre le Regioni Veneto e Marche hanno scelto la soluzione, rispettivamente, di novellare in maniera significativa ed incisiva la legge regionale n. 14 del 2013 in materia di agricoltura sociale (nel caso del Veneto), oppure, di apportare alcune selezionate modifiche alla disciplina vigente in materia contenuta nel contesto di una normativa più articolata recante la disciplina di altre attività qualificabili come multifunzionali (l.r. Marche n. 21/2011).

3	PUGLIA
4	SICILIA
5	TRENTINO ALTO ADIGE -Provincia autonoma di Trento -Provincia autonoma di Bolzano
6	VALLE D'AOSTA

REGIONI CHE AVEVANO LEGIFERATO PRIMA DEL 2015 E CHE SI SONO ADEGUATE ALLA LEGGE N. 141/2015

1	CALABRIA
2	EMILIA-ROMAGNA
3	CAMPANIA*
4	FRIULI-VENEZIA GIULIA
5	LOMBARDIA
6	MARCHE
7	MOLISE
8	TOSCANA
9	UMBRIA
10	VENETO

*Nella seduta del 30 settembre 2025, l'Assemblea legislativa del Consiglio regionale ha approvato la nuova legge regionale in materia di agricoltura sociale che è in attesa di essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

REGIONI CHE DEVONO ANCORA ADEGUARSI ALLA LEGGE N. 141/2015

<u>1</u>	ABRUZZO**
<u>2</u>	LAZIO**
<u>3</u>	LIGURIA
<u>4</u>	SARDEGNA

**Presso le commissioni competenti dei Consigli delle Regioni evidenziate sono all'esame alcune proposte di legge in materia di agricoltura sociale il cui *iter* non si è ancora concluso.

⁴ Cfr. nota n. 1

Per quanto riguarda le finalità, tranne la Regione Marche che a questo riguardo non ha dettato alcuna disposizione, le norme approvate dalle altre Regioni si propongono, sostanzialmente, di promuovere e valorizzare, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 141 cit., l'agricoltura sociale *«quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole»* finalizzato: i) *«allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate»* (l.r. Molise, formula che è quasi del tutto speculare a quella contenuta nella legge nazionale); ii) *«ad ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni»* (l.r. Veneto); iii) *«a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo la multifunzionalità delle imprese agricole, attraverso interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate»* (l.r. Calabria).

Inoltre, queste ultime tre leggi regionali prevedono, come ulteriore finalità da perseguire, anche il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali, come definite ai sensi delle suddette leggi regionali.

È, altresì, degna di nota la previsione contenuta nelle leggi regionali della Calabria e del Molise laddove si fa riferimento alla promozione, da parte della Regione, delle Amministrazioni locali e degli enti strumentali competenti in materia, di politiche integrate tra imprese agricole e istituzioni locali, nel quadro della programmazione delle funzioni pubbliche inerenti alle attività agricole e sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle Amministrazioni interessate, con la finalità *«di sviluppare l'agricoltura sociale, anche tramite politiche di riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria finalizzate a supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell'agricoltura sociale»*.

Riguardo alle specifiche disposizioni assumono particolare rilievo quelle attinenti alla definizione dei soggetti legittimati all'esercizio dell'agricoltura sociale ed alla individuazione del perimetro entro cui tale attività può essere svolta.

Quanto ai soggetti titolati ad esercitare le attività di agricoltura sociale, in piena conformità con la normativa statale di riferimento, vengono individuati – in tutte e quattro le leggi regionali oggetto della presente rassegna – quali soggetti legittimati le imprese agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ. e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, a condizione che il fatturato di queste ultime derivante dalle attività agricole svolte sia prevalente o comunque, nel caso di mancata prevalenza, risulti superiore al trenta per cento del fatturato complessivo.

Indubbiamente la principale novità che merita di essere sottolineata è proprio quella relativa alla definizione, da parte delle leggi regionali in rassegna, al pari delle leggi regionali che le hanno precedute, del requisito soggettivo che risulta, ora, del tutto in linea con la scelta operata dal legislatore statale rispetto, invece, a

quanto era previsto dalle disposizioni abrogate o modificate⁵.

Tutti i provvedimenti normativi in esame definiscono, poi, i soggetti legittimati come “*fattorie sociali*”; Calabria, Marche e Veneto prevedono, inoltre, che ai suddetti soggetti venga attribuita anche la qualifica di «*operatori dell'agricoltura sociale*».

Relativamente al requisito oggettivo, le disposizioni di ciascuna Regione, nel definire l'agricoltura sociale, la riferiscono, pur con talune differenziazioni anche di natura terminologica e semantica, alle quattro tipologie di attività e servizi individuate dalla legge n. 141 cit., all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)⁶.

Segnatamente, il Molise e le Marche hanno indicato compiutamente all'interno dell'articolato le pratiche di agricoltura sociale che possono essere esercitate e che sono identiche a quelle definite dalla normativa statale con l'aggiunta di qualche integrazione di cui si dirà in seguito; mentre la Calabria ed il Veneto hanno, invece, optato per l'individuazione di dette tipologie tramite il rinvio, cosiddetto mobile, alla disposizione di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 141.

Come anticipato in precedenza, le Regioni Molise e Marche hanno, poi, introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'attività di inserimento socio-lavorativo ampliando la categoria dei soggetti beneficiari di tale attività, includendovi, oltre alle figure individuate dalla normativa statale (cfr. nota n. 5), anche: i) «*coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale come certificata dai soggetti pubblici competenti*» (l.r. Molise); ii) «*donne vittime di violenza, vittime di tratta, certificata dai soggetti pubblici competenti, soggetti*

⁵ La legge molisana prevedeva che potevano svolgere le attività di agricoltura sociale gli imprenditori agricoli ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). La legge veneta, con una formula più ampia, stabiliva, invece, che le attività in parola potevano essere esercitate, oltre che dagli imprenditori agricoli e dai soggetti pubblici e privati di cui alla richiamata legge n. 328, anche dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006 (ora decreto legislativo n. 112/2017). Secondo la legge della regione Marche potevano esercitare le attività di agricoltura sociale le imprese agricole, titolari di fascicolo aziendale, ed i soggetti iscritti nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1990, a condizione che svolgessero le attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. A differenza, però, di quanto risultante dalla normativa statale di riferimento, non era dettata alcuna previsione in materia di “prevalenza agricola” del fatturato delle menzionate cooperative sociali. Infine, la legge calabrese individuava quali soggetti titolari allo svolgimento delle attività di cui trattasi le imprese agricole, singole o associate, di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, con la condizione della stipulazione di apposite convenzioni o protocolli di intesa con Enti pubblici, cooperative sociali, associazioni di volontariato, enti non profit. Tuttavia, la disciplina di dettaglio recata dal regolamento regionale n. 2/2011 aveva, in qualche maniera, ampliato l'ambito soggettivo consentendo la iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali anche delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 esercenti attività agricola e alle cooperative agricole assegnatarie di immobili agricoli oggetto di «*confisca alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996*».

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 141/2015 sono definite agricoltura sociale le attività dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

affidati in prova ai servizi sociali, soggetti condannati alla pena di lavoro per pubblica utilità, nonché giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Not Education, Employment or Training “NEET”)» (l.r. Marche).

La legge calabrese e quella marchigiana precisano, inoltre, che rientrano nell'alveo delle attività di agricoltura sociale anche: *i*) la “promozione” delle terapie assistite con gli animali (TAA), delle attività assistite con gli animali (AAA) e dell'educazione assistita con gli animali (EAA) previste dalle *Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)* di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015; *ii*) la «*costituzione dei cosiddetti agri-nido e agri-asilo*». Inoltre, la legge della Regione Marche inserisce in tale elencazione – di natura, comunque, esemplificativa – anche, la «*costituzione di centri per la infanzia e strutture simili con attività ludiche e di aggregazione, le attività assistenziali e di ospitalità rivolte ad anziani, soggetti con disabilità e dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici*».

Prendendo spunto dalla normativa vigente in Lombardia, la Regione Veneto ha voluto introdurre la distinzione tra fattorie sociali inclusive, nel caso in cui siano dedite allo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo, e fattorie sociali erogative qualora forniscano i servizi e le prestazioni di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*), dell'articolo 2 della più volte menzionata legge n. 141/2025.

Va evidenziato come il Veneto e le Marche richiamino, nelle proprie leggi, in maniera per la verità pleonastica, la disposizione (articolo 2, comma 3) contenuta nella legge n. 141 cit. a norma della quale le attività di agricoltura sociale che si sostanziano nella fornitura di un servizio e di una prestazione da parte dell'imprenditore agricolo «per intenderci le attività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 della legge n. 141 cit.] «*costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile*»⁷.

A tal proposito si ricorda che la Regione Marche, ancora prima dell'entrata in vigore della legge n. 141 cit., è stata la prima regione che, non soltanto aveva previsto nella propria legge regionale n. 21/2011 che le attività di agricoltura sociale dovevano svolgersi in rapporto di connessione con le attività agricole principali, ma aveva anche dettato un parametro per la valutazione di detto rapporto, facendo riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

Orbene, con la legge regionale n. 18/2025 oggetto di commento è stato eliminato ogni riferimento al criterio del tempo lavoro⁸, demandando alla norma regolamentare il compito di definire i parametri e le forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali (in tal senso anche la legge veneta).

Secondo le normative del Molise, Calabria e Veneto le attività di agricoltura sociale possono essere svolte in forma associata (o in collaborazione secondo la legge veneta) con le cooperative sociali, le imprese sociali, gli enti del terzo settore e le associazioni di volontariato e di promozione sociale; nonché, ove sia previsto dalle

⁷ Secondo la dottrina più qualificata «*si tratta di una ulteriore qualifica ex lege delle attività connesse dell'impresa agricola, che si aggiunge alla nutrita legislazione speciale seguita alla riforma dell'impresa agricola del 2001*» (I. CANFORA, *L'agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell'agricoltura sociale*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, 1).

⁸ Quanto alla valutazione del rapporto di connessione, secondo la dottrina «*la legge sull'agricoltura sociale non pone in termini generali - l'eccezione già considerata riguarda le cooperative sociali - alcun limite di prevalenza quantitativa delle attività sociali rispetto a quelle agricole. Ciò implica che, interpretando congiuntamente l'art. 2 della legge n. 141/2015 e l'art. 2135 c.c., le attività sociali, se realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, restano comunque all'interno del perimetro dell'articolo suddetto e della fattispecie oggetto del nostro esame. Dunque, la legge in esame ha il pregio di aver esteso la qualificazione delle attività connesse dell'impresa agricola, facendovi ricomprendere anche la produzione di servizi che assumono una valenza sociale, caratterizzati, al contempo, dal connotato agricolo delle modalità di svolgimento*» (N. RICOLLI, *L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse*, in questa Riv., 2019, 3).

normative di settore, in collaborazione con «*i servizi socio-sanitari e gli enti locali competenti per territorio*» (Veneto) o con «*i servizi socio sanitari e gli enti locali*» (Molise) o con i «*servizi socio-sanitari, gli enti locali competenti per territorio, le aziende sanitarie territoriali, i distretti socio-sanitari, le aziende pubbliche di servizi alla persona, in coerenza con i Piani sociali di zona e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione, nonché con liberi professionisti*» (Calabria).

Ai fini dell'esercizio delle attività *de quibus*, le leggi regionali in oggetto stabiliscono che la fattoria sociale possa avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

Le leggi della Calabria, Veneto e Marche precisano, in coerenza con il d.m. n. 12550/2018, che le attività di agricoltura sociale devono svolgersi in maniera continuativa e con regolarità, anche se a carattere stagionale: tuttavia, mentre la normativa del Veneto e quella delle Marche affidano alla disciplina di dettaglio il compito di esplicitare il requisito della continuità, nel caso della Calabria tale requisito è stabilito direttamente all'interno della legge regionale n. 7/2025 la quale dispone una durata minima di tre anni⁹.

Le leggi veneta, molisana e calabrese recano un'apposita disposizione in cui sono attribuite alla Regione alcune funzioni, tra cui quella di promuovere la conoscenza e la diffusione dell'agricoltura sociale e dei servizi offerti dalle fattorie sociali anche attraverso iniziative di informazione e formazione, nonché quella di favorire il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle in materia di agricoltura sociale.

Al fine di promuovere la conoscenza dei servizi espletati dalle fattorie sociali e rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale, le leggi regionali in rassegna dispongono l'istituzione, presso le strutture regionali competenti in materia, di un elenco regionale delle fattorie sociali (Calabria; Veneto; Marche) o di un albo regionale delle fattorie sociali (Molise), nei quali sono iscritti i soggetti legittimati a svolgere agricoltura sociale (cioè le imprese agricole e le cooperative sociali con fatturato agricolo prevalente o, comunque, superiore al trenta per cento). La legge veneta riconosce alle fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale titoli preferenziali nella attribuzione di provvidenze economiche unionali, nazionali e regionali e di altre misure di sostegno.

A fini dell'iscrizione nei predetti elenchi (albo nel caso del Molise), oltre al possesso dei requisiti previsti dalle varie normative di settore in materia socio-sanitaria e didattico-educativa e di quelli stabiliti dalle leggi regionali oggetto della presente rassegna e dai relativi provvedimenti attuativi, la legge del Molise richiede il possesso di un requisito di professionalità da parte del soggetto legittimato (oppure di un collaboratore dell'imprenditore agricolo, dell'amministratore o legale rappresentante in caso di società, di un socio o dipendente a tempo indeterminato della fattoria sociale), conseguito tramite la partecipazione ad un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, con il rilascio dell'attestato di partecipazione. La legge della Calabria, invece, rinvia al regolamento di attuazione la definizione dei requisiti professionali e oggettivi, i criteri, i limiti, gli obblighi amministrativi e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali. Nel caso del Veneto la definizione delle competenze professionali e formative per gli operatori di agricoltura sociale è demandata ad un successivo provvedimento della Giunta. A sua volta la Regione Marche dispone che i titolari delle imprese agricole o un «*membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività*» di cui ci occupiamo.

⁹ Secondo l'art. 3, comma 4, della l.r. Calabria n. 7/2025 nel caso in cui le attività agricole siano a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell'ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici dell'attività stessa almeno per tre mesi all'anno.

Per quanto riguarda la regolamentazione del procedimento amministrativo afferente alle attività di agricoltura sociale, tutte e quattro le leggi hanno in comune il regime amministrativo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)¹⁰, di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Tuttavia, mentre le Marche, la Calabria ed il Molise condizionano l'inoltro della Scia al preventivo adempimento della intervenuta iscrizione nell'elenco regionale (albo nel caso del Molise) delle fattorie sociali, il Veneto sembra, alla stregua della formulazione della relativa previsione, aver fatto una scelta di segno opposto prevedendo che nell'elenco regionale sono iscritte le fattorie sociali «*che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività*».

Tratto comune delle norme regionali approvate è anche quello relativo alla possibilità da parte delle fattorie sociali riconosciute tramite la iscrizione negli elenchi regionali (albo), di avvalersi di un apposito segno distintivo (contrassegno-logo) recante la dicitura “*Fattoria sociale – Regione ...*”; da collocare all'esterno della struttura aziendale interessata e da utilizzare su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico.

La costituzione di una rete delle fattorie sociali riconosciute e dei loro organismi associativi e di rappresentanza è espressamente disciplinata dal Veneto, il quale attribuisce a tali forme associative le funzioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e coordinamento nei confronti dei soggetti ad esse aderenti.

Di rilievo le norme in tema di utilizzo degli immobili da destinare alle attività di agricoltura sociale laddove si prevede, sostanzialmente, che possano essere utilizzati a tale fine le strutture, i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola, esistenti sul fondo¹¹.

Tutte e quattro le leggi regionali puntualizzano, inoltre, che le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale. Le leggi veneta, calabrese e marchigiana statuiscono, altresì, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 141 cit., i fabbricati rurali destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale mantengono il riconoscimento del requisito della ruralità a tutti gli effetti e che l'impiego di detti fabbricati per lo svolgimento delle attività in parola non richiede il cambio di destinazione d'uso.

Da parte di tutte le leggi oggetto di scrutinio viene prevista la possibilità della esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. È, poi, consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici nonché per l'adeguamento alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche¹².

Le leggi di Molise e Calabria hanno disciplinato la istituzione di un Osservatorio regionale sull'agricoltura

¹⁰ La legge marchigiana, in maniera atecnica, utilizza la locuzione di «*comunicazione di inizio attività*».

¹¹ La legge della Calabria chiarisce che per edifici esistenti sul fondo devono intendersi quelli presenti «*alla data di presentazione della istanza*», mentre per la legge del Molise sono tali i fabbricati esistenti «*alla data di entrata in vigore della presente legge*».

¹² Le leggi del Molise e del Veneto prevedono che «*tali ampliamenti nel limite massimo del dieci per cento del volume esistente e in misura non superiore a duecento metri cubi totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché essi non siano stati già realizzati in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano l'intervento per le medesime finalità*».

sociale, mentre il Veneto di un Tavolo tecnico regionale, con i compiti, tra gli altri, di supportare le Giunte di ciascuna Regione nell'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalle rispettive leggi regionali, di raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali, di monitorare e valutare la qualità dei servizi stessi, di promuovere studi, ricerche, attività e azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale, nonché di collaborare con l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale¹³.

Negli articolati di tutte e quattro le Regioni è previsto un novero di interventi e misure volti a valorizzare e sostenere, anche nell'ambito dei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, le pratiche di agricoltura sociale che in parte sono sovrapponibili con quelli individuati dal legislatore statale¹⁴.

In aggiunta al suddetto novero di interventi che, come in precedenza evidenziato, sostanzialmente, richiamano quelli di derivazione statale, il Veneto prevede anche l'organizzazione di momenti di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali e delle aziende locali socio-sanitarie (ULSS); la Calabria *«l'incentivazione di investimenti o di interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali, in conformità e secondo i limiti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato»*.

Le leggi regionali su cui ci si è soffermati contengono disposizioni di natura transitoria stabilendo termini di adeguamento alle nuove disposizioni da parte di coloro che svolgevano attività di agricoltura sociale sulla base delle norme regionali abrogate o novellate: infine, rinviando ad un successivo regolamento o deliberazione (nel caso del Molise) o più, genericamente, provvedimento della Giunta regionale (nel caso del Veneto) l'attuazione delle disposizioni contenute nei relativi testi legislativi.

¹³ La legge della Calabria prevede, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la costituzione di un Comitato tecnico di indirizzo strategico, con compiti di orientamento della programmazione regionale in funzione dell'integrazione e del potenziamento degli obiettivi perseguiti dalla stessa legge, di cui fanno parte tra gli altri, quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni regionali agricole maggiormente rappresentative.

¹⁴ In particolare, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono inserire, come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza di prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale. I comuni possono prevedere misure di valorizzazione dei prodotti in parola nel commercio sulle aree pubbliche e gli enti pubblici territoriali criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli o confiscati alla criminalità organizzata, in base alla normativa vigente.